



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone.

Ricorso della società ASD BISACCESE in riferimento al C.U.71 del 13.02.2020 – gara LUPO FIDELIS / BISACCESE del 10.02.2020 – Campionato Regionale Juniores.

La società Pol. Bisaccese proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per sei ((6) giornate inflitta al calciatore Alvino Giuseppe, ed avverso la squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Mazzotta Domenico. Tali sanzioni erano state adottate dal Gst perché il sig. Alvino Giuseppe al termine della gara aveva stratonato il Ddg impedendogli la visuale verso il terreno di gioco dove era in corso una diatriba tra calciatori mentre il sig. Mazzotta Domenico, già espulso nel corso della gara, al termine della stessa minacciava un calciatore della società avversaria e successivamente attendeva il Ddg all'esterno del suo spogliatoio ingiuriandolo e minacciandolo. Deduceva la società reclamante che il Gst aveva adottato sanzioni disciplinari eccessivamente gravose dal momento che dalla lettura del referto in riferimento alla condotta del sig. Alvino Giuseppe, veniva evidenziato esclusivamente che quest'ultimo aveva stratonato l'arbitro ma non anche che aveva impedito allo stesso la visuale verso il campo ove si era accesa una diatriba tra calciatori della squadra. In relazione, invece, alla posizione del calciatore Mazzotta Domenico, la società reclamante evidenziava che al termine della gara quest'ultimo, già espulso nel corso della gara, aveva avvicinato il Ddg solo per chiedere spiegazioni sulla sua espulsione e sulla circostanza che nessuna sanzione era stata adottata nei confronti dell'avversario che lo aveva minacciato. Concludeva la società Bisaccese per la riduzione, a due giornate di squalifica, per il sig. Alvino Giuseppe trovando applicazione nella fattispecie l'art.36 Cgs, e per una riduzione della squalifica inflitta al sig. Mazzotta Domenico. La Csat letto il referto di gara, gli atti ufficiali ad esso allegato ed il reclamo proposto dalla società Pol. Bisaccese ritiene quest'ultimo parzialmente fondato. In relazione, infatti, alla squalifica inflitta al sig. Alvino Giuseppe, dalla lettura del referto di gara si evince che quest'ultimo si era reso responsabile esclusivamente di un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Ddg avendolo stratonato. Per quanto attiene il comportamento tenuto dal sig. Mazzotta Domenico, la sanzione disciplinare inflitta appare troppo gravosa. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alvino Giuseppe a (3) tre giornate effettive di gare e al calciatore Mazzotta Domenico a (3) tre giornate effettive di gare: nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone, avv. G. Benincasa.

Ricorso del sig. MANZO DAVIDE calciatore U.S.D. Intercampania in riferimento al C.U.60/GST del 9.01.2020 – gara Intercampania / Banzano Montoro del 4.01.2020 – Campionato Regionale Prima categoria.

Il calciatore Manzo Davide proponeva reclamo avverso la squalifica fino al 9/4/2020. Sentita la parte alla udienza del 24/2/2020, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il reclamante non aveva preannunciato il reclamo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 76, comma 2, del Cgs per cui il reclamo appare improcedibile. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

dichiarare improcedibile il reclamo, ordina incamerarsi la tassa reclamo versata.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone.

Ricorso della società ASD NAPOLI NORD in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Napoli Nord / San Vitaliano del 2.02.2020 – Campionato Regionale Juniores.

La società Asd Napoli Nord proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni, disciplinari, adottate nei confronti dei calciatori De Simone Lorenzo e Montella Andrea, entrambi squalificati fino al 6/7/2020 per essersi resi responsabili di comportamento scorretto ed antisportivo e per aver spintonato il Ddg a seguito di una decisione arbitrale. Deduceva la società reclamante che le sanzioni disciplinari adottate apparivano eccessivamente severe dal momento che entrambi i calciatori chiedevano chiarimenti su decisioni arbitrali ma non vi era alcun contatto fisico. Concludeva la società reclamante per la riduzione della squalifica inflitta ad entrambi i calciatori. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, gli atti ufficiali ad esso allegati, il reclamo; sentita la parte reclamante in sede di audizione, ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento. La Corte, infatti, pur ritenendo il referto di gara, fonte privilegiata, rileva che le sanzioni adottate dal Gst appaiono estremamente severe. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori De Simone Lorenzo ed al sig. Montella Andrea sino a tutto il 31.05.2020; nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone.

Ricorso della società SCUOLA CALCIO SPES in riferimento al C.U.53 SGS del 13.02.2020 – gara Puteolana / S.C. Spes dell'8.02.2020 – Campionato Under 17.

La società Scuola Calcio Spes proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino al 12/4/2020 adottata nei confronti del sig. Giuffrè Manuel reo di aver preso parte ad una rissa a fine gara avvenuta nei pressi degli spogliatoi tra tesserati delle due squadre. Il sig. Giuffrè Manuel aveva preso parte alla gara come assistente di parte ma era inserito anche nella distinta di gara come calciatore di riserva per cui la società reclamante evidenziava una disparità di trattamento tra le sanzioni adottate nei confronti degli altri calciatori partecipanti alla rissa, squalificati per 4 giornate, ed il calciatore Giuffrè Manuel squalifica per 2 mesi. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguenziale riduzione della squalifica inflitta al sig. Giuffrè Manuel a 4 giornate o, in subordine, ad una rideterminazione della squalifica nella misura che sarà ritenuta di giustizia. La Csat, letto il referto di gara, gli atti ufficiali ad esso allegati ed il reclamo così come proposto; sentita la parte ricorrente in sede di audizione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giuffrè Manuel a (4) quattro gare effettive di gare; nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. V. Pecorella, avv. M. Iannone.

Ricorso della società USC VALLE in riferimento al C.U.69 del 6.02.2020 – gara Real San Feliciano / Usc Valle del 2.02.2020 – Campionato Seconda Categoria girone A.

La Corte in via preliminare osserva che con riferimento all'eccezione preliminare formulata dalla controparte Asd Real san Feliciano circa la mancata notifica del preannuncio di reclamo della reclamante la stessa è del tutto infondata atteso che risulta per tabulas la notifica a mezzo telegramma effettuato in data 7/02/2020. Per quanto riguarda poi il merito del reclamo lo stesso deve essere rigettato. Infatti dal rapporto del ddg che costituisce fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 Cgs, risultano dettagliatamente esposti gli avvenimenti che hanno comportato il ritiro della squadra Valle dal campo di gioco. Da detto referto non emerge alcuna ragione per ritenere non esistenti i presupposti per garantire e salvaguardare l'incolumità dei calciatori in campo. Per quanto riguarda infine la posizione del calciatore De Rosa Domenico la sanzione inflitta dal Gst appare congrua. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, dispone addebitarsi la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 24.02.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. M. Sepe, Avv. N Di Ronza.

Ricorso della società MASSA VESUVIO in riferimento al C.U.51/C5 del 23.01.2020 – gara Massa Vesuvio / Sala Consilina del 18.01.2020 – Campionato Calcio A5 serie C1 categoria girone A.

La società Asd Massa Vesuvio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei confronti del dirigente sig. Piro Giuseppe della inibizione fino a tutto il 24/6/2020 e per l'ammenda alla società. La società reclamante deduceva esclusivamente che il sig. Piro Giuseppe, dopo essere stato allontanato dal direttore di gara dal campo si accomodava in Tribuna e si limitava ad incitare i propri calciatori e non, come riportato sul referto, li incitava alla violenza contro gli avversari. Concludeva per la riduzione della sanzione a 7/10 giornate. La corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, il supplemento ad esso allegato ed il reclamo, ritiene l'impugnativa così come proposta, non meritevole di accoglimento. Ritiene la Corte, infatti, che il referto è fonte privilegiata e nello stesso vengono descritti in modo puntuale ed analitico dal direttore di gara i fatti per come accaduti. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello territoriale

DELIBERA

la conferma delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti del sig. Piro Giuseppe e dell'ammenda di 400,00 euro nei confronti della società Massa Vesuvio, dispone addebitarsi la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 28 febbraio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**